



COMUNE DI CERRIONE
PROVINCIA DI BIELLA

DETERMINAZIONE

**AREA SEGRETERIA GENERALE
NUMERO 133**

DEL 12/05/2025

OGGETTO:

**AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO E CONSULENZA
ALLA CBS INSURANCE BROKERS S.A.S. CIG. N.B6D06FD1F3**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione consiliare n. 39 in data 18/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025–2027;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 95 in data 31/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2025/2027 – APPROVAZIONE”;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 in data 27/03/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione 2025-2027 “PIAO” del Comune di Cerrione;

RICHIAMATO il decreto sindacale di nomina dei Responsabili di Servizio del Comune, abilitati all'espletamento dei compiti di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, ivi compresa la capacità di assumere gli atti di impegno di spesa nonché i provvedimenti di liquidazione per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni;

RICHIAMATE le disposizioni contenute nel D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

RICHIAMATI:

- l'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina le procedure sotto soglia;
- l'art. 1, comma 450 della legge n. 96/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 euro, sino al sotto soglia;
- l'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), per affidamenti di importo inferiore a 140.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

TUTTO ciò premesso;

CONSIDERATO che il Comune di Cerrione ha le seguenti coperture assicurative:

- Resp. civile generale verso terzi
- RC patrimoniale
- Tutela legale dell'Ente
- diverse polizze RC auto
- Incendio civile e commerciale
- Infortuni allievi
- Infortuni conducenti
- Infortuni L.PU./L.S.U
- Elettronica
- Multi rischi campo fotovoltaico
- Furto beni comunali
- Furto beni edifici scolastici

RILEVATO che la gestione del pacchetto assicurativo è piuttosto complessa e solo esperti del settore, in possesso di una specifica professionalità e competenza, possono garantire una adeguata analisi del mercato e fornire le informazioni tecniche relative alle varie tipologie di polizze ed alla prevenzione dei rischi connessi;

DATO ATTO che, anche in ragione alla complessità delle problematiche inerenti la determinazione del contenuto delle polizze volte ad assicurare la migliore copertura di ogni possibile rischio e con riferimento alla varietà delle polizze offerte dal mercato assicurativo, appare opportuno continuare ad avvalersi di un broker, figura professionale alla quale la legge 792/1984 demanda lo svolgimento di attività di assistenza della determinazione del contenuto dei contratti assicurativi, collaborando anche nella loro gestione ed esecuzione;

CONSIDERATO che l'apporto del broker in ausilio degli uffici competenti del comune appare utile ed opportuno in virtù delle competenze tecniche del suddetto, il quale, per la conoscenza del mercato assicurativo, è in grado di valutare e studiare le necessità del comune e sottoporre all'ente le migliori forme assicurative reperibili sul mercato;

RILEVATO che l'assistenza e la consulenza del broker è opportuna e conveniente considerando che le prestazioni dello stesso vengono retribuite mediante riconoscimento da parte della società assicurativa di una quota percentuale della provvigione relativa al premio a cui si riferisce il contratto concluso, premio che comunque rimane immutato, nulla essendo dovuto in aggiunta da parte del cliente, per cui la collaborazione del broker appare ulteriormente utile per la non onerosità dell'operazione nei confronti dell'ente pubblico;

VISTE in proposito:

- la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, sez. di Pescara n. 397 del 26.07.2006 con la quale è stato ribadito che è possibile affidare a trattativa privata e cioè senza il rigoroso rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, un incarico di consulenza ed assistenza nel settore della mediazione assicurativa (broker) sul presupposto della "non onerosità per l'amministrazione" dell'affidamento in quanto si ritiene che il "broker", eliminando la necessità dell'azione dell'agente assicurativo, subentri automaticamente nella provvigione di questi e, quindi, venga remunerato dalla stessa assicurazione, senza alcun ulteriore caricamento sui premi;
- la sentenza n. 179/2008 della Corte dei Conti, sezione I, giurisdizione centrale, ad avviso della quale l'affidamento diretto dell'incarico al broker senza confronto concorrenziale con altri operatori del settore o ricerca di mercato non comporta automatico danno erariale con queste le due motivazioni alla base della sentenza:

- il costo finale per l'Ente è determinato: dal premio, dai costi di gestione per la compagnia, dai costi di acquisizione e dalle imposte;
 - i costi d'acquisizione, ovvero le provvigioni, sono calcolati dall'assicuratore in qualsiasi caso, sia che il soggetto percipiente sia un impiegato interno sia che sia un broker esterno, quindi le provvigioni corrisposte dall'impresa di assicurazione al broker, non determinano una specifica onerosità del contratto per l'Ente, in quanto il costo finale resta invariato;
 - vi è una clausola contrattuale che prevede la copertura dell'assicurato per i 30 giorni successivi alla scadenza del versamento
- [Sentenza n° 439 del 30 Gennaio 2013, Corte dei Conti] “In sostanza, la stazione appaltante pagherebbe lo stesso ammontare di premio indipendentemente dalla presenza di un broker. [...]” e che “il compenso per il broker, non costituirebbe un maggior costo per l'assicurato in quanto le compagnie di assicurazioni calcolano a monte il premio già comprensivo della voce “provvigioni” che andranno, poi, ripartite tra il broker e l'agente della singola compagnia [...] La quota provvigioni c'è sempre e, qualora l'assicurato non ricorra all'ausilio di un broker, la provvigione va tutta all'agente di zona, altrimenti è ripartita fra quest'ultimo ed il broker [...] Tale modalità di retribuzione del broker, pacificamente e notoriamente riconosciuta dagli operatori di settore, incarna, come più volte è stato detto, un uso negoziale, praticato sia a livello nazionale che internazionale”
- [Sentenza n° 234 del 22 Maggio 2014, Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale d'Appello] Secondo i consolidati usi di mercato, il compenso spettante al broker risulta, in maniera sistematica, già preventivamente ricompreso nel premio che il cliente deve versare alla ditta assicuratrice, e pertanto il pagamento del corrispettivo effettuato direttamente dall'Amministrazione al broker, rappresenta una spesa superflua e priva di qualsiasi utilità giuridicamente apprezzabile, che configurerebbe un “danno erariale” cagionato dal responsabile del procedimento nei confronti dell'Ente di appartenenza.

CONSIDERATO: • che «[...] In un periodo, quale quello attuale, caratterizzato da una crescente esposizione ai rischi delle amministrazioni pubbliche a fronte di limitate risorse economiche, l'attività del broker tende sempre più a non esaurirsi nella mera individuazione della controparte assicurativa, ma a qualificarsi alla stregua di una collaborazione di ampio respiro con l'amministrazione, tesa alla prevenzione ed alla gestione dei rischi. In questo senso, sembra opportuno che le stazioni appaltanti, nella ricerca del broker, valorizzino in modo adeguato le capacità tecniche di consulenza a scapito della pura intermediazione [...]» (Determinazione A.V.C.P. (ora A.N.AC.) n. 3 del 13 del marzo 2013);

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000 euro non si rende necessario l'utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;

Il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 5.000 euro, Iva esclusa;

RITENUTO, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO che la Società CBS INSURANCE BROKERS di Ferraro Roberto S.A.S. con sede in Biella via Nazzario Sauro n. 5 C.F./P.IVA 01620530020 ha svolto il servizio per l'anno 2024, con competenza e professionalità adeguata, si propone di affidare, per la gestione e consulenza di tutte le polizze assicurative per il Comune di Cerrione, anche per l'anno 2025;

Rilevato che per l'anno in corso le provvigioni intermediate dal Broker relative ai contratti assicurativi del Comune di Cerrione, sono circa pari a euro € 3.981,82 e:

- in conformità agli accertamenti svolti, il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui al D.Lgs. n. 36/2023;

- il citato operatore economico risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento poiché vanta una notevole esperienza in materia di brokeraggio per Enti Pubblici e una professionalità di notevole livello;

Visto la bozza del disciplinare ed in particolare la lettera D) che prevede espressamente che “I compensi per il Broker, come da consuetudine di mercato, resteranno a intero ed esclusivo carico delle compagnie di assicurazione e, pertanto, nulla sarà dovuto dall’Ente al Broker per le attività previste dal presente incarico, né a titolo di compenso né a qualsiasi altro titolo”;

RITENUTO di affidare il servizio al suddetto operatore economico per l’importo di € 3.981,82;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), ha imposto alle amministrazioni l’obbligo di utilizzo del mercato elettronico per acquisti di importo pari a 5.000 euro, sino al sotto soglia e che la stessa è ancora operante, in considerazione del fatto che il Presidente di ANAC, attraverso il comunicato del 18 dicembre 2024, ha prorogato la deroga sino al 30/06/2025, all’entrata in vigore degli art. 27 e 28 del Codice degli appalti D.Lgs. 36/2023, che impongono alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di procedere allo svolgimento delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici utilizzando piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD);

DATO ATTO che l’art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che:

- per gli appalti di valore inferiore a 140.000 euro, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite decisione a contrarre, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
- prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, devono individuare gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- per gli appalti di cui all’art. 50, comma 1, lett. b), del codice la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all’affidamento dell’appalto adottando un unico provvedimento;

CONSIDERATO che la sopracitata ditta, in riferimento alla Legge n. 136/2010, sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari;

ACQUISITO per via telematica, il Codice identificativo di gara CIG n. B6D06FD1F3;

DATO ATTO che occorre impegnare le somme di cui al presente atto nell’anno in cui l’obbligazione è giuridicamente perfezionata, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, ai sensi dell’art.183 del D.Lgs. n.267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n.118/2011;

DATO ATTO CHE il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato.

VERIFICATO che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., ed a seguito di verifica effettuata con il Responsabile del Servizio Finanziario, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTA la L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025);

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi vigente;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art.109, 2° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147bis del D. Lgs. 267/2000;

PER QUANTO sopra,

DETERMINA

- di dare atto, in ottemperanza all'art. 17 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e all'art. 192 del D.Lgs.267/2000, che la presente determinazione costituisce autorizzazione a contrattare, avente i seguenti requisiti:
 - il fine che il contratto intende perseguire è quello di affidare il servizio di brokeraggio e consulenza per le polizze assicurative dell'Ente per l'anno 2025;
 - l'oggetto del contratto è il servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa;
 - il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
 - il criterio di affidamento è quello dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023;
- di affidare alla Società CBS INSURANCE BROKERS di Ferraro Roberto S.A.S. con sede in Biella via Nazzario Sauro n. 5 C.F./P.IVA 01620530020 il servizio oggetto della presente determinazione;
- di approvare l'allegato disciplinare di incarico del Brokeraggio da sottoscrivere tra le parti;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale, in quanto il servizio svolto dal broker viene remunerato nell'ambito dell'indivisibile presenza delle commissioni in ogni polizza assicurativa e quindi viene remunerato dalle stesse Compagnie assicurative, senza alcun ulteriore costo diretto ricadente sui premi;
- di dare atto che Responsabile del Progetto è PELLE Valeria – Responsabile dell'Area Segreteria Generale e che in relazione al presente atto non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ai sensi dell'art. 6bis Legge 07/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii. e ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cerrione;
- di dare atto dell'attribuzione del seguente CIG n. B6D06FD1F3;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE
AREA SEGRETERIA GENERALE
Firmato Digitalmente
PELLE Valeria